

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Atto di citazione: l'assolvimento degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità

di Giulio SPINA*

Estratto da SPINA, *Commento all'art. 163 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), [Codice di Procedura Civile commentato](#), Milano-Roma, 2023

* Direttore editoriale *Diritto Avanzato*; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Con il d.lgs. 149 del 2022 di riforma del processo civile è stato inserito un nuovo elemento dell'atto di citazione, ovvero *"l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento"*¹.

Si tratta del nuovo num. 3-bis), del medesimo comma 3 in commento.

Il nuovo requisito richiede, da parte dell'attore, una triplice valutazione operativa:

- la prima consiste nell'identificare se una domanda è soggetta a condizione di procedibilità;
- la seconda riguarda il come superare la detta condizione di procedibilità;
- la terza concerne le modalità con cui indicare nell'atto il detto superamento.

In via preliminare, può osservarsi come trattasi di requisito eventuale dell'atto di citazione in quanto la norma reca l'inciso *"nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità"*. Pertanto, svolta l'indagine in ordine a tale aspetto, dovrà procedersi, in base all'assoggettamento o meno della domanda giudiziale ad una condizione di procedibilità, all'inserimento o meno dell'indicazione in parola, ferma restando la possibilità per l'avvocato (valutandone pro e contro, a livello strategico) di inserire la detta indicazione in ogni caso (quindi anche nelle ipotesi di non sussistenza di alcuna condizione di procedibilità).

Quanto all'**identificare se una domanda è soggetta a condizione di procedibilità** basti in questa sede fare riferimento agli istituti della mediazione civile e della negoziazione assistita.

Entrambi tali due istituti prevedono alcune ipotesi in cui le parti sono obbligate a tentare la via stragiudiziale prima di adire l'autorità giudiziaria a pena dell'improcedibilità della domanda: si tratta, quindi, di ipotesi di **giurisdizione condizionata**. In estrema sintesi, se la condizione di procedibilità non è soddisfatta, il giudice, senza decidere la causa nel merito, emette una sentenza in rito di improcedibilità della domanda.

Rimandando a quanto già osservato nel primo paragrafo di commento all'art. 163 c.p.c. in merito alla costituzionalità di tale ipotesi di giurisdizione condizionata, quanto alla **mediazione civile**, si osserva quanto segue.

La disciplina della mediazione prevede alcune materie con riferimento alle quali la mediazione è, per così dire, obbligatoria (mediazione obbligatoria *ante causam*): in estrema sintesi, a norma dell'art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010, come riformata ad opera del d.lgs. 149/2022², chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia vertente in una di tali materia è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione³. In tali materie, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale⁴.

¹ Tale novella normativa, giusto il disposto di cui alla disciplina transitoria di cui all'art. 35, d.lgs. 139/2022, come novellata dalla c.d. manovra 2023 (l. bilancio 29 dicembre 2022, n. 197), ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

² Per approfondimenti sulle novità in tema di mediazione si veda altresì SPINA, *Riforma del processo civile. Le principali novità in tema di mediazione nel d.lvo 149/2022*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022, nonché *Riforma processo civile, mediazione: tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e post riforma)*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022.

³ Si tratta, come previsto dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, riformato nel 2022, delle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. Si segnala al riguardo che per le novità introdotte alla disciplina della mediazione c.d. obbligatoria (artt. 5 e ss, d.lgs. 28/2010) dalla riforma del 2022, è previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 41, d.lgs. 149/2022, come novellate dalla c.d. manovra 2023 (legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197), che esse si applichino a decorrere dal 30 giugno 2023.

⁴ Al riguardo la disciplina di cui agli artt. 5 e ss. d.lgs. 28/2010 cit., come riformati nel 2022, prevede quanto segue:

Al riguardo è appena il caso di segnalare come, con riferimento al caso di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, posto che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito, sia stato di recente confermato che l'emissione della sentenza di rito di improcedibilità della domanda giudiziale **non produce giudicato sostanziale** (art. 2909 c.c.) cosicché, salvo che nelle more non sia stato emesso provvedimento idoneo al giudicato (così nel processo di appello rispetto alla sentenza di primo grado, ovvero nell'opposizione a decreto ingiuntivo), e non siano maturate decadenze o prescrizioni sostanziali, **la parte interessata ben potrà introdurre nuovo giudizio**⁵.

Ciò posto, al fine di identificare se una domanda rientra nell'alveo applicativo della mediazione c.d. obbligatoria assume ancora una volta rilievo l'indagine in ordine al *petitum sostanziale* ed alla *causa petendi*: è al contenuto dell'atto, si ritiene, che occorre fare riferimento al fine di comprendere se una determinata controversia rientri o meno nella disciplina della mediazione obbligatoria.

Pertanto, nell'indagine circa la perimetrazione applicativa della detta disciplina speciale⁶, si dovrà, con riferimento al singolo caso concreto, fare riferimento, a prescindere dalla eventuale qualificazione giuridica indicata dalle parti, ai fatti e alle domande proposte delle parti, e dunque al **contenuto sostanziale delle pretese e alla natura delle situazioni dedotte in controversia**. Dovrà quindi preferirsi un'indagine interpretativa caso per caso, che consideri il piano sostanziale, piuttosto che quello formale e che, ad ogni modo, ponga l'accento sul concreto rapporto dedotto dalle parti⁷.

-
- l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza;
 - il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6, d.lgs. cit. (secondo cui, come riformato con d.lgs. 149/2022, con disposizione con effetto a decorrere dal 30 giugno 2023, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti);
 - a tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

⁵ Trib. Firenze, 14 marzo 2022 (in *Osservatorio Mediazione Civile* n. 22/2022); si osserva al riguardo che tale principio risulta applicabile anche al caso della mediazione c.d. obbligatoria (nonché alla negoziazione assistita), sebbene si tratti di pronuncia relativa al caso, non di mediazione ante causam, ma di mediazione demandata dal giudice; ipotesi in cui il giudice nel corso del processo, e non prima, nonché in qualunque materia esso verta, con il solo limite che si tratti di diritti disponibili può disporre l'esperimento di un procedimento di mediazione che diviene in tal modo, secondo la previsione normativa sia precedente sia successiva alla riforma del 2022 (in tal caso si fa riferimento all'5-quater, d.lgs. 28/2010) condizione, sebbene sopravvenuta, di procedibilità della domanda giudiziale.

⁶ È appena il caso di segnalare che mediazione e negoziazione assistita non esauriscono tutte le ipotesi di improcedibilità della domanda, così come vi sono altre materie che, pur non esplicitamente richiamate dall'art. 5, d.lgs. 28/2010, possono soggiacere alla disciplina della mediazione obbligatoria. Si pensi, in particolare, alle controversie in tema di responsabilità sanitaria di cui alla **l.n. 24 del 2017 (c.d. Gelli-Bianco), il cui art. 8 dispone che**, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità ivi prevista, l'esperimento del tentativo di conciliazione tramite l'istituto della mediazione civile costituisce alternativa valida allo svolgimento del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c.

⁷ È appena il caso di segnalare come alla medesima conclusione, peraltro, si possa giungere osservando la questione dal **punto di vista sostanziale** (logica interpretativa che però si attaglia forse meglio alle controversie connesse alla regolazione di una questione contrattuale; meno a quelle in tema risarcimento del danno); la disciplina della mediazione c.d. obbligatoria, infatti, può essere analizzata sia dal punto di vista processuale, ponendo l'attenzione sul termine "controversia", sia da quello sostanziale, facendo invece riferimento al termine "materia"; d'altronde, se da un lato può essere più agevole ragionare dal punto di vista processuale, prendendo dunque in considerazione l'oggetto delle domande delle parti (quando si parla, ad esempio, di responsabilità), dall'altro potrebbe risultare più appropriato fare riferimento al contenuto del rapporto sostanziale o negoziale intercorrente tra le stesse (quando si parla, ad esempio, di materia condominiale o di contratti bancari). Anche in questi casi, ad ogni modo, oggetto d'indagine dovrà essere il contenuto concreto (sebbene non dell'oggetto della domanda come quando si analizza la questione al punto di vista

Quanto al secondo profilo d'indagine, al fine del **superamento della detta condizione di procedibilità** vanno innanzitutto rispettate le norme di cui al d.lgs. 28/2010 in tema di domanda di mediazione; ciò con particolare riferimento all'indicazione dell'organismo cui ci si rivolge, nonché – elementi da cui verificare che la domanda posta in giudizio sia stata realmente oggetto di mediazione – delle parti in lite, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa. Anche in tale indagine rileva il contenuto sostanziale della domanda di mediazione (oltre che del verbale di mediazione dal quale, eventualmente, può emergere se una determinata questione sia stata oggetto o meno di mediazione). Ciò considerato, posto che al fine della procedibilità della domanda non basta il deposito di una domanda di mediazione presso un organismo di mediazione, si segnala che il nuovo art. 5, comma 4, d.lgs. 28/2010, dispone che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione⁸.

Da ultimo, quanto alle **modalità con cui indicare nell'atto di citazione il superamento della detta condizione di procedibilità**, il nuovo art. 163, comma 3, num. 3 bis, c.p.c., richiede "l'indicazione" dell'assolvimento degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità. La lettera della legge pare richiedere una mera allegazione e non la produzione in giudizio della prova del superamento della condizione di procedibilità. Tuttavia, anche alla luce del disposto di cui al nuovo art. 171 bis c.p.c. che, in tema di verifiche preliminari, esplicitamente afferma che il giudice in tale sede "indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda", nonché al fatto che è sostanzialmente in base al verbale di mediazione che il giudice può giovare nella decisione dell'attività svolta in mediazione (ad esempio valutando ex art. 116, comma 2, c.p.c., il comportamento tenuto dalle parti in

processuale, ma) del rapporto giuridico intercorrente tra le parti (basti segnalare come al riguardo rilevi l'elemento della **causa del contratto**). Si rimanda al riguardo a SPINA, *Brevi note sull'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria*, in Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2012, nonché; SPINA, *L'obbligatorietà della mediazione conciliazione ex d.lgs. 28/10 nel processo locatizio ex art. 447-bis* in E. BRUNO, V. VASAPOLLO (a cura di), *Codice delle locazioni, Parte II – Disciplina processuale*, Padova, 2012, p. 576 e ss.

⁸ La norma, che alla luce del detto art. 41, d.lgs. 149/2022, come novellato dalla l. 197/2022 cit. si applica a decorrere dal 30 giugno 2023, pare in tal modo sciogliere il nodo interpretativo in merito a quale fosse l'accordo (accordo a proseguire la mediazione o accordo conciliativo) cui si riferiva la precedente versione dell'art. 5, comma 2-bis in merito al soddisfacimento della condizione di procedibilità ("*la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo*") e, di conseguenza, affermato che per il soddisfacimento della detta condizione è necessario lo svolgimento della mediazione vera e propria, non bastando al riguardo lo svolgimento del primo incontro di mediazione di tipo meramente informativo (La soluzione adottata dal legislatore delegato del 2022 è in linea con l'interpretazione delle richiamate norme sostenuta, anche da ultimo, in SPINA, *Riforma del processo civile: le principali novità in tema di mediazione nella legge delega 206/2021*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2021, nota 6). Tale impianto normativo va coordinato con il nuovo art. 8, comma 6, che, in linea con quanto sin qui affermato, dispone che "*al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse*" (La riforma del 2022 pare quindi sconfessare quanto affermato da Cass. 27.3.2019, n. 8473, con nota critica di SPINA in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2019 secondo cui "*la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre*". Si segnala sul punto come anche parte della giurisprudenza di merito aveva criticato quanto affermato dalla richiamata pronuncia di legittimità, ritenendo che – sebbene l'effettività della mediazione, richiesta ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, non implichi necessariamente il superamento del primo incontro ed il completamento della procedura – già nel corso del primo incontro di mediazione, superata e conclusa la fase dedicata all'informativa delle parti, si debba procedere ad effettiva mediazione. Trib. Firenze, sentenza del 8.5.2019). Tali riflessioni sono espresse in SPINA, *Riforma del processo civile. Le principali novità in tema di mediazione nella l. 149/2022*, in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2022.

mediazione, ovvero considerare la mancata partecipazione di una parte alla mediazione o il rifiuto dell'eventuale proposta conciliativa formulata dal mediatore) resta buona prassi quella di allegare all'atto di citazione il verbale (negativo) di mediazione.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che, sebbene ciò non sia richiesto dall'art. 163 c.p.c., ma dalla normativa della mediazione, l'avvocato è tenuto ad un'ulteriore allegazione all'atto introduttivo del processo. L'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 dispone infatti, dopo aver previsto l'obbligo per l'avvocato di informare l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (con informazione che deve essere fornita chiaramente e per iscritto, con la precisazione che in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile), che il documento che contiene la detta informazione, sottoscritto dall'assistito, deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

Le medesime considerazioni svolte, con riferimento alla mediazione, in merito alle tre attività in cui è stato schematizzato l'adempimento richiesto dal nuovo art. 163 bis c.p.c. (identificare se una domanda è soggetta a condizione di procedibilità, il come superare la detta condizione di procedibilità ed indicare nell'atto il detto superamento), possono essere sostanzialmente ribadite anche con riferimento all'istituto della **negoziiazione assistita**, tenendo ovviamente presente la differente disciplina tra i due istituti.

In estrema sintesi, la negoziazione assistita da avvocati di cui al d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. 162/2014 (la c.d. riforma di degiurisdizionalizzazione) consiste essenzialmente nella sottoscrizione di un accordo mediante il quale le parti in lite convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza dei propri avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo⁹.

Quanto al primo aspetto, la perimetrazione applicativa della negoziazione assistita c.d. obbligatoria, rimasta invariata anche dopo la riforma del 2022, è fornita dall'art. 3, d.l. 132/2014 cit., secondo cui *"chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi rientranti nella disciplina della c.d. mediazione obbligatoria di cui si è detto, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro"*.

Posto che in tali casi l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, lo stesso art. 3, d.l. 132/2014 precisa che la detta condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), d.l. cit. (a norma del quale il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti)¹⁰.

Occorre a questo punto domandarsi cosa accada in caso di omissione di tale

⁹ Si veda G. SPINA, *Negoziiazione assistita: differenze tra invito, convenzione ed accordo*, in *La Nuova Procedura Civile*, 30.3.2015.

¹⁰ Basti ricordare che l'art. 3 cit. prevede la seguente disciplina: l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 3 (secondo cui la convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lett. a) di cui si è detto). Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.

indicazione.

Dato che in tema di nullità dell'atto di citazione l'art. 164 c.p.c. non prevede, tra le cause di nullità, l'omessa indicazione del n. 3 bis in commento, si ritiene che dall'omissione del requisito in parola non discenda la nullità della citazione¹¹. D'altronde, ben può essere dubbio se una domanda risulti o meno assoggettata ad una condizione di procedibilità, tant'è che, da un lato, le discipline ora illustrate, come accennato, non sanzionano immediatamente il mancato svolgimento della procedura stragiudiziale con l'improcedibilità della domanda (sanzione che arriva solo dopo il mancato adempimento a tale onere in seguito al sollecito del giudice) e, dall'altro, come si dirà, il nuovo art. 171 bis c.p.c., in tema di verifiche preliminari, richiama tra le questioni che indica alle parti come rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche quella relativa alle condizioni di procedibilità della domanda (questioni che saranno trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui al nuovo art. 171-ter c.p.c.).

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

¹¹ In tal senso anche Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa 1.12.2022, n. 110.

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
